

eventuali contratti di leasing/affitto degli stessi oltre che del documento di identità del titolare/rappresentante legale.

modalità di compilazione della dichiarazione – si raccomanda in particolare di attenersi ai seguenti punti:

- a) relativamente alle imprese che svolgono l'attività di trasporto merci (sia c/terzi che c/proprio) gli automezzi che hanno diritto al beneficio devono avere una massa complessiva di almeno 7,5 tonnellate;
- b) il totale dei litri di gasolio consumato, avente diritto al beneficio fiscale, riportato sul frontespizio della dichiarazione deve essere pari alla somma dei litri consumati indicati negli eventuali diversi quadri A (A-1/2/3 ecc.); negli stessi quadri andranno riportati i chilometri registrati dai contachilometri rilevati al termine del trimestre, senza effettuare alcuna operazione di sottrazione tra lettura attuale e lettura precedente;
- c) con riferimento alla presenza di un distributore interno all'azienda, i quantitativi di gasolio relativi alle fatture di acquisto, attribuibili agli automezzi beneficianti dell'agevolazione, vanno inseriti nei rispettivi quadri A-1/2/3/ecc. in base alla data dei relativi rifornimenti in cisterna, anche se il gasolio non è stato ancora effettivamente consumato dagli automezzi aventi diritto al beneficio, mentre nei suddetti quadri il numero delle fatture dovranno riferirsi esclusivamente a quelle degli eventuali rifornimenti presso i distributori stradali; in caso di presenza di automezzi che pur non potendo fruire del beneficio fiscale (autovetture, muletti, automezzi di massa complessiva inferiore a 7,5 ton., ecc.) si riforniscono dal distributore interno, i quantitativi di gasolio da indicare nei quadri A dovranno essere ridotti in proporzione, sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei vari mezzi e delle effettive condizioni di utilizzo degli stessi;
- d) la dichiarazione, se non presentata telematicamente (attraverso il sistema E.D.I.), deve obbligatoriamente essere sottoscritta (firmata) dal titolare/legale rappresentante dell'impresa di autotrasporto e deve essere corredata dalle fotocopie dei libretti di circolazione/contratto di leasing/affitto, relativamente agli automezzi non inseriti in una dichiarazione presentata precedentemente.

avvertenze generali

- a) In caso di richiesta di fruizione del beneficio fiscale mediante compensazione (F-24), il provvedimento, come sopra specificato, si perfeziona per *silenzio-assenso* trascorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione e l'Ufficio delle dogane non abbia ancora eventualmente emesso il provvedimento cartaceo. Resta fermo che se il provvedimento cartaceo emesso successivamente dall'Ufficio delle dogane non dovesse riconoscere l'intero importo richiesto a beneficio, e nel frattempo lo stesso sia stato già compensato con F-24 dopo il sessantesimo giorno dalla presentazione della dichiarazione, la differenza tra i due importi potrà essere considerata una compensazione di credito inesistente.
- b) I provvedimenti di riconoscimento del beneficio fiscale emessi dall'Ufficio delle dogane relativi alle richieste carenti della documentazione richiesta e/o contraddittorie o incoerenti nei dati esposti, non potranno ovviamente essere trattate nel rispetto dell'ordine cronologico cui è tenuto a seguire l'Ufficio.